

PROPOSTA ~~SENZA~~ DI LEGGE REGIONALE

"Costituzione e Regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia"

Art. 1

(Costituzione e Composizione)

- 1) E' costituita, a norma dell'art.20 del Regolamento interno del Consiglio regionale e dell'art.34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.
- 2) La Commissione é composta da Tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
- 3) Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori ed il loro funzionamento.

Art. 2

(Compiti)

- 1) La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:
 - per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzare l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
 - per l'individuazione di criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
 - per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.
- 2) La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.

Art. 3

(Funzionamento)

- 1) Il Presidente del Consiglio Regionale provvede all'insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione.
- 2) Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.


3) Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.


4) Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 maggio 1988


Luigia Festinante


Angelo Ruffini

Vito Mariello

Stefano Romeo

Cesare Lio

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione, costituita pochi mesi prima del termine della scorsa legislatura, non ha potuto acquisire, a causa dei ristretti limiti di tempo disponibile, gli elementi necessari per approfondire adeguatamente i problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione; la presente legge prevede, pertanto, per colmare le lacune, la costituzione di una Commissione speciale che completi le indagini intraprese.

Compito della Commissione sarà la formulazione di suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari per rafforzare il carattere di istituto democratico della Regione Puglia attraverso una corretta disciplina del ruolo della autonomie locali.

Compito della Commissione sarà, ancora, l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative.

La II Commissione ha esaminato la legge, scaturita dal disegno di legge "Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia", nella seduta del 16.6.86 ed ha espresso parere favorevole alla unanimità.

Si sottopone, pertanto, la presente legge alla approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 12.5.88